

Allegato N.° 1 alla delibera N.° 04/2022

Cons. di Amminist. del 25/01/2022



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN RAGIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS N. 165/2001 (C.D. WHISTLE BLOWING)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 04/2022 del 25/01/2022

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite effettuate, nell'interesse all'integrità dell'Ente, dal Personale dell'Ente o dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e/o che realizzano opere in favore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (di seguito CACIP). Dispone inoltre sulle forme di tutela del segnalante.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali stante la distinzione tra la trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite, che possono essere effettuate esclusivamente dai dipendenti pubblici, dalla comunicazione dell'adozione di misure ritenute ritorsive che possono essere trasmesse all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Art. 2 – Identità del segnalante

1. Le segnalazioni vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano strettamente pertinenti all'ambito oggettivo del presente Regolamento, adeguatamente circostanziate e in grado di far





emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

2. Per beneficiare delle tutele previste dal presente Regolamento il segnalante deve registrarsi in maniera autonoma, tramite il form di registrazione, alla piattaforma cacip.segnalazioni.net. In fase di registrazione è richiesto un documento di riconoscimento del segnalante.

La procedura informatizzata di cui all'art. 4, per la gestione delle segnalazioni, non consente l'invio di una segnalazione ad un soggetto non registrato in quanto tale segnalazione viene considerata come segnalazione anonima.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "Personale dell'Ente", il personale dipendente del CACIP, i collaboratori o consulenti del CACIP, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

b) per "Fornitori", i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e/o che realizzano opere in favore del CACIP;

c) per "Condotte illecite", le condotte che possono integrare uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale e, inoltre, le irregolarità che ricorrono in tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;

d) per "Segnalazione", la trasmissione di informazioni relative a presunte condotte illecite che ledono l'interesse all'integrità del CACIP;

e) per "Segnalante", il personale dell'Ente o i fornitori del CACIP che effettuano una segnalazione indicando le proprie generalità;

f) per "Segnalazione anonima", la segnalazione di un soggetto che non fornisce le proprie generalità;

g) per "RPCT", il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza del CACIP;

h) per "Custode dell'identità", il soggetto che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti disgiuntamente dalle segnalazioni, di cui non conosce il contenuto.



Art. 4 – Procedura informatizzata

1. L'applicativo utilizzato per acquisire e gestire le segnalazioni è fornito da un soggetto terzo che offre anche altri servizi quali la manutenzione o la conduzione applicativa, o altri servizi informatici che comportano il trattamento di dati per conto dell'Ente. Tale soggetto terzo opera in qualità di "responsabile" esterno del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 recante "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati").

Il CACIP dà notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni nella home page del proprio sito istituzionale www.cacip.it in modo chiaro e visibile. L'indirizzo web della piattaforma viene inoltre reso pubblico soltanto all'interno del portale trasparenza consortile (cacip.portaletrasparenza.net), sezione Altri Contenuti – sottosezione Whistleblowing.

La procedura informatizzata per il trattamento delle segnalazioni si attiene alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai soggetti interni che sono coinvolti nel trattamento di tali dati.

4.1 Ambiente di segnalazione

Il Segnalante o Whistleblower può:

- 1) Accedere al sistema in **Modalità Riservata**, registrandosi in piattaforma per l'invio di una segnalazione "nominativa e con gestione dell'identità riservata";
- 2) Inserire le proprie segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- 3) Seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;
- 4) Scambiare messaggi con il Responsabile;
- 5) Ricevere via e-mail un avviso di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi.

4.2. Ambiente di amministrazione

L'ambiente di amministrazione consente al Responsabile della segnalazione di:

- 1) Ricevere via e-mail un avviso di presenza di segnalazione nel sistema;
- 2) Accedere ad un'area riservata e prendere visione delle segnalazioni ricevute;
- 3) Modificare lo stato di lavorazione della segnalazione;
- 4) Modificare la tipologia dell'illecito della segnalazione;
- 5) Associare o trasferire la segnalazione ad un altro Responsabile;
- 6) Condividere informazioni con i Collaboratori;
- 7) Scambiare messaggi interni riservati ai Collaboratori o altri Responsabili (non visualizzabili dal Segnalante);





- 8) Scambiare messaggi con il Segnalante per eventuale richiesta di documentazione e integrazioni (visualizzabili esclusivamente dai Responsabili e dal Segnalante);
- 9) Redigere note interne riservate esclusivamente ai Responsabili;
- 10) Creare una segnalazione "cartacea", ovvero inserire nel sistema segnalazioni pervenute da altri canali (e-mail, busta chiusa, segnalazioni verbali, etc.);
- 11) Dialogare con un Soggetto Terzo (accusato, persona informata sui fatti, testimoni) tramite un'area messaggistica dedicata;
- 12) Creare report statistici;
- 13) Creare promemoria, anche in maniera automatica sul calendario.

4.3. Architettura

Il servizio viene erogato in S.a.a.S. (Software as a Service), garantendo la terzietà del sistema.

Sono garantiti continui aggiornamenti di sicurezza del software ed efficienza dell'Help Desk dedicato. È quindi un software accessibile tramite la rete Internet esclusivamente attraverso il protocollo HTTPS ed è ottimizzato per la visualizzazione su qualsiasi recente browser e qualsiasi dispositivo.

Attraverso il protocollo HTTPS i dispositivi client si collegano ai server dedicati in maniera sicura. I dati relativi alla segnalazione vengono gestiti separatamente dalle utenze; tale separazione, in linea con le disposizioni normative, assicura la totale riservatezza.

Il sistema è composto da un Front-end dedicato ai segnalanti, dal quale è possibile creare una segnalazione e intraprendere uno scambio di messaggi con il Responsabile, e da un Back-end dedicato al Responsabile della segnalazione (o ai Responsabili e ad eventuali Collaboratori incaricati).

Attraverso il sistema vengono gestiti i fascicoli delle segnalazioni ed è possibile interrogare il Segnalante attraverso un'area messaggi che consente l'integrazione e lo scambio di documenti riservati.

È inoltre presente un canale dedicato alle comunicazioni tra tutti i soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni (Responsabili, membri dell'Organismo di Vigilanza, Collaboratori, etc.).

4.4. Flusso

- 1) Il Segnalante, accedendo alla propria pagina personale, ha la possibilità di creare la segnalazione, inserendo i dati ed eventuali allegati e inviarla al Responsabile.



In un secondo momento, il Whistleblower ha la possibilità di seguire l'iter della propria segnalazione, di integrarla e di rispondere alle richieste del Responsabile attraverso la messaggistica integrata.

2) Il sistema provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione separandola dall'identità del Segnalante e provvede, inoltre, ad inviare una e-mail di notifica della presenza di una nuova segnalazione al Responsabile e un avviso di avvenuto invio (insieme al codice hash 1 della segnalazione) al Segnalante stesso. Tali notifiche, inviate tramite la posta elettronica, non contengono nessun elemento della segnalazione o del Segnalante: contengono, invece un codice hash che assicura l'originalità della segnalazione.

3) La segnalazione viene presa in carico dal Responsabile che nella sua area riservata trova le funzionalità che gli consentono la gestione del fascicolo della segnalazione.

Art. 5 - Contenuto della segnalazione

1. Il Segnalante registrato (e quindi identificabile) può inviare una segnalazione dalla sua area personale dopo essersi registrato e aver effettuato l'accesso al sistema tramite username e password.

Per inviare la segnalazione il segnalante deve compilare un form che prevede i seguenti campi obbligatori:

- 1) Rapporto del Segnalante con la Società: dipendente, fornitore o altro;
- 2) Oggetto della segnalazione;
- 3) Natura Illecito: a titolo di esempio: Corruzione, Furto, Frode, Reati da conflitto di interessi, Violazione di procedure, Utilizzo improprio di beni aziendali, Accesso improprio ai sistemi aziendali, Reati connessi a Sicurezza e Ambiente o Altro (da specificare nel campo descrizione);
- 4) Autori illecito;
- 5) Unità organizzativa (servizio, direzione, etc.);
- 6) Luoghi in cui si sono consumati gli illeciti;
- 7) Data presunta inizio illeciti;
- 8) Descrizione

A seguito della compilazione, il form può essere salvato in bozza e poi modificato successivamente, oppure può essere salvato ed inviato al Responsabile.

2. Nel caso in cui la segnalazione riveli, anche al termine dell'istruttoria, elementi potenzialmente calunniosi o diffamatori, il RPCT ne informa il Direttore Generale che può, in tali casi, autorizzare l'associazione dell'identità del segnalante alla segnalazione ed assumere le conseguenti valutazioni e determinazioni.



4



5.1 Monitoraggio della segnalazione

Il Segnalante, dalla propria area riservata, può seguire lo stato di lavorazione di ogni segnalazione inviata, integrarla e rispondere ad eventuali richieste del Responsabile attraverso l'area messaggi integrata.

CAPO II – Gestione delle segnalazioni

Art. 6 – Avvio dell'istruttoria e termini procedurali

1. Il RPCT, ricevuta la segnalazione, pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta al fine di verificarne l'ammissibilità e dà avvio all'eventuale istruttoria tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della segnalazione.

2. Il RPCT valuta la sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Tali requisiti riguardano sia il segnalante (vedi art. 3) sia il contenuto della segnalazione (vedi art. 5).

Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT utilizza i seguenti criteri:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

3. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Il termine può essere sospeso nei casi previsti dall'art. 2 c. 7 della legge n. 241/1990. Laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

4. Il processo di gestione delle segnalazioni attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 4 prevede l'assegnazione dei seguenti ruoli agli utenti del sistema:



- 1) **Segnalante**: soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing;
- 2) **RPCT**: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato dall'Ente. È coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione;
- 3) **Responsabile**: il sistema può essere configurato in modo tale che ci siano altri responsabili (ognuno con pari poteri) oltre al RPCT; il responsabile è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria; questo ruolo consente l'accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni. È coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione;
- 4) **Collaboratore**: il RPCT e/o il Responsabile possono associare degli utenti collaboratori ad una o più segnalazioni; il collaboratore non riceve direttamente le segnalazioni e ha privilegi limitati rispetto al RPCT e il Responsabile;
- 5) **Custode delle identità**: è il soggetto individuato dall'amministrazione che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT. Non è coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione.

5. Il RPCT, i Responsabili e i Collaboratori sono autorizzati dall'Ente al trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione

Art. 7 – Fase istruttoria

1. Il RPCT compie le verifiche necessarie a valutare in modo imparziale la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. In particolare, può chiedere informazioni e documenti ad Uffici dell'Ente o avvalersi direttamente del loro supporto per lo svolgimento dell'istruttoria nonché chiedere informazioni e documenti a soggetti/enti esterni all'Ente.
2. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.

Art. 8 – Supporto al RPCT

1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento il RPCT, sentito il Direttore Generale, può avvalersi del supporto di collaboratori, per eseguire l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.
2. I collaboratori di cui al comma precedente sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza a cui è



sottoposto il RPCT.

Art. 9 – Esiti della segnalazione

1. Il RPCT dispone l'archiviazione per inammissibilità della segnalazione qualora la stessa non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento; sia carente degli elementi essenziali di cui all'articolo 8; risulti generica o palesemente contraddittoria.
2. Il RPCT archivia altresì la segnalazione, dandone adeguata motivazione, nei casi in cui l'istruttoria faccia emergere la plausibile infondatezza della stessa.
3. Negli altri casi, il RPCT trasmette le risultanze dell'istruttoria al Direttore Generale dell'Ente, secondo le rispettive competenze, per le conseguenti determinazioni, evidenziando che si tratta di segnalazione che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
4. Il RPCT dà altresì informazione, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 4, della conclusione del procedimento al segnalante, solo nel caso in cui questi abbia provveduto a fornire i propri dati anagrafici.

Art. 10 – Esclusione del diritto di accesso e natura riservata delle attività istruttorie

1. Le attività svolte dal RPCT nella fase istruttoria rivestono natura riservata.
2. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
3. La segnalazione è altresì sottratta all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.

Capo III Tutela del segnalante e del segnalato

Art. 11. Tutela del segnalante

1. Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis devono verificarsi i seguenti presupposti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato;
- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";



- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

2. Ai sensi della legge 179/2017 il CACIP riconosce al segnalante i seguenti tipi di tutela:

1) La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» (operata dal co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001).

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis.

La documentazione allegata alla segnalazione è esclusa dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Ente, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/67922, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

2) La tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata

Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC per gli accertamenti di sua competenza e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile, come previsto dalla legge.

Gli atti ritorsivi o discriminatori adottati dall'Ente sono nulli.

Per misura ritorsiva o discriminatoria si intende anche qualsiasi atto o provvedimento di carattere



organizzativo, diverso da quelli menzionati espressamente nella legge (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento) che producono effetti di discriminazione o ritorsivi nei confronti del segnalante nonché a comportamenti od omissioni che possono avere effetti discriminatori o ritorsivi. Le presunte misure discriminatorie o ritorsive devono essere comunicate ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione di illeciti di cui all'art 54-bis e di aver subito, a causa della segnalazione, una misura ritorsiva o discriminatoria, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura che è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione.

3) L'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)

La tutela opera solo se si verificano i seguenti presupposti:

- il segnalante deve agire al fine di tutelare «l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni» (art. 3, co. 1, l. 179);
- il segnalante non deve aver appreso la notizia «in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata» (art. 3, co. 2, l. 179);
- le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito» (art. 3, co. 3, l. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 c.p.) e dell'art. 2105 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

3. Le tutele di cui al punto 2. cessano per il segnalante in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa e nei casi dei cc.dd. "malicious reports", cioè i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera.

4. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.



Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

5. I precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, ai "Fornitori" del CACIP che segnalano condotte illecite rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Art. 12 – Tutela della riservatezza del segnalato

1. Il RPCT e il gruppo di lavoro a supporto dello stesso devono porre in essere durante l'istruttoria tutte le cautele necessarie per garantire la riservatezza dell'identità del segnalato.

2. I dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali. Il titolare del trattamento adotta tutte le misure necessarie al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati, anche mediante una corretta configurazione del protocollo informatico.

CAPO IV – Disposizioni finali

Art. 13 – Responsabilità disciplinari

1. Il RPCT risponde sul piano disciplinare in caso di mancato adempimento delle necessarie verifiche sulla segnalazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm., salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee e le relative modalità di gestione.

2. Rispondono altresì sul piano disciplinare gli eventuali ulteriori Responsabili, i componenti del supporto al RPCT (Collaboratori) e il Custode dell'identità, in caso di mancata tutela della riservatezza del segnalato o del segnalante, secondo le rispettive competenze.

Art.14 - Monitoraggio

1. I contenuti delle segnalazioni sono tenuti in considerazione anche ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente.



Art 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente ed, in particolare, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 165/2001, della Legge n. 190/2012, del Decreto Legislativo n. 33/2013, della Legge n. 179/2017 e delle Linee Guida ANAC (adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 09/06/2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21/07/2021 – errata corrige).

